

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3060-B}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **DE MARZI FERNANDO**

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 25 gennaio 1962

**MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 19 luglio 1962 (Stampato n. 1915)

Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 luglio 1962*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è così modificato:

« Per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorché aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce sul ter-

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed integrato con la legge 1° luglio 1961, n. 568, è sostituito dal seguente:

« Per la temporanea importazione ed esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente è limitata, per quanto riguarda

ritorio della Repubblica, l'importatore è tenuto ad integrare la garanzia dei diritti di confine con un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno ».

le sovrainposte di confine, al 10 per cento dell'ammontare delle sovrainposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovrainposte ed effettuate da ditte che lavorano in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovrainposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire delle facilitazioni di cui al precedente comma, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorché aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce nel territorio della Repubblica, l'importatore, oltre a prestare la garanzia dei diritti di confine, deve effettuare un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento, per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno.

Qualora le merci temporaneamente importate non vengano riesportate nel termine stabilito, il deposito cauzionale integrativo sarà incamerato dall'Erario a titolo definitivo.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, saranno determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo ».